

Corradi

# Ecobonus

schermature solari

GUIDA ALLE DETRAZIONI

**Corradi**  
OUTDOOR LIVING SPACE

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile accedere alle agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici e abitazioni.

Il Decreto Rilancio, convertito in legge con il D.L. 70, oltre alla fruizione delle detrazioni al 50% estende alle schermature solari il Superbonus ridotto dal 2023 al 90%.

Per riassumere in maniera chiara le opportunità offerte dall'Ecobonus, Corradi ha pensato a una piccola guida che possa supportare le tue scelte.

Perché Corradi protegge ciò che ami.



## Le schermature solari


Attraverso l'Ecobonus è possibile detrarre dall'**IRPEF** (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'**IRES** (imposta sul reddito delle società) le spese sostenute per acquisto e posa di schermature solari - tende da sole, cappottine mobili, tende a rullo, tende a veranda, pergole con schermo in tessuto o lamelle orientabili conformi alla norma **UNI EN 13561** (vedi allegato M al D. lgs 311/2006).

Per poter accedere alle detrazioni occorre che le schermature solari siano:

- **mobili;**
- **marcate CE;**
- applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e **non liberamente montabili e smontabili dall'utente;**
- all'**interno**, all'**esterno** o **integrate** alla superficie vetrata;
- in combinazione con vetrate (persiane, veneziane, tapparelle, frangisole...) o autonome (**aggettanti**, quindi tende da sole, cappottine mobili, **pergole**, anche con **lamelle orientabili**).

Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, frangisole ecc.), vengono considerati validi per la detrazione tutti gli orientamenti.

Per le schermature (quindi tende da sole, cappottine mobili, pergole...) sono validi tutti gli orientamenti da Est a Ovest passando per Sud, a esclusione di Nord, Nord Est e Nord Ovest.



Il valore del **fattore di trasmissione solare totale** ( $g_{tot}$ ) della schermatura in relazione alla superficie vetrata dell'edificio deve essere minore o uguale a 0,35. Questo parametro indica l'efficacia della combinazione tra apertura vetrata e schermatura solare.

| Classe 0                 | Classe 1                   | Classe 2                   | Classe 3                   | Classe 4         |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| $g_{tot} \geq 0,50$      | $0,35 \leq g_{tot} < 0,50$ | $0,15 \leq g_{tot} < 0,35$ | $0,10 \leq g_{tot} < 0,15$ | $g_{tot} < 0,10$ |
| <b>classi non idonee</b> |                            |                            |                            |                  |

## Ecobonus

Come già anticipato, l'Ecobonus consente di ottenere una detrazione delle spese sostenute per l'acquisto e la posa di una schermatura solare.

Dal 2020 sono state introdotte alcune sostanziali novità che delineano tre diverse casistiche:

- ecobonus 50% con **detrazione fiscale** in 10 anni
- ecobonus 50% con **sconto in fattura o cessione del credito**. Per tutti gli interventi successivi al 17 febbraio 2023 non sono più ammesse le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
- **superbonus 90%** con detrazione fiscale in 4 anni



## Ecobonus 50% con detrazione fiscale in 10 anni

È possibile ottenere una detrazione fiscale erogata in **dieci quote annuali**, per un totale del 50% della spesa sostenuta, come già previsto dalle precedenti disposizioni in materia di Ecobonus.

L'agevolazione massima per intervento è di **60.000,00 €** per unità immobiliare, su una spesa complessiva di 120.000,00 €.

Il costo massimo previsto per quel che riguarda le schermature solari è quantificato in **230,00 €/mq** dal Decreto del 6 agosto 2020. All'interno di questo valore non sono inclusi costi di posa, oneri complementari e iva.



# Documentazione

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario che la **fattura emessa** dal rivenditore riporti:

- nome e tipo del prodotto;
- dati dell'intestatario (o intestatari in caso di cointestazione del documento);
- **dichiarazione di conformità** del prodotto alle schermature solari 311/2006 allegato M;
- eventuale riferimento alla L. 296/06 e 190/2014;
- **classe di prestazione energetica** e  $g_{tot}$  relativo ad ogni singola schermatura solare;
- unità di misura e metri quadri;
- costo del prodotto acquistato;
- costo dell'intervento di posa in opera.

Il rivenditore è inoltre tenuto a consegnare all'acquirente il **manuale d'uso** che riporta la **certificazione CE**, dichiarazione di **corretta posa** e **dichiarazione del fabbricante** e la **dichiarazione di prestazione (DOP)** relativa ai prodotti acquistati.

E' necessario **trasmettere a ENEA**, entro 90 gg dalla data di fine lavori la **scheda descrittiva dell'intervento**, esclusivamente tramite il portale dedicato.

Il Cliente è tenuto a **conservare la documentazione tecnica** e quella amministrativa ovvero:

- certificazioni del rivenditore, produttore e installatore che attestino il rispetto dei requisiti tecnici richiesti;
- stampa della scheda descrittiva dell'intervento completa di codice CPID fornito da ENEA e firmata;
- schede tecniche e marcatura CE dei componenti;
- fatture relative alle spese sostenute;
- delibera assembleare di approvazione ai lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- ricevute dei bonifici recitanti la causale del versamento;
- stampa della mail inviata a ENEA contenente il codice CPID a garanzia della trasmissione della scheda descrittiva dell'intervento.



## Spese Ammissibili

Le spese idonee all'ottenimento delle agevolazioni sono:

- **fornitura e posa** in opera di tende da sole e pergole;
- **smontaggio e dismissione** di precedenti installazioni con caratteristiche analoghe;
- opere provvisoriale e accessorie;
- **prestazioni professionali** relative alla realizzazione degli interventi oggetto di bonus o necessarie alla redazione della documentazione tecnica a corredo.

## Chi può accedere

Tutti i contribuenti che abbiano un reddito su cui pagare le tasse (**IRPEF o IRES**) che abbiano un **diritto reale** (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) - o siano familiari conviventi di chi detiene il diritto - sull'immobile su cui gli interventi vengono effettuati ovvero:

- persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
- contribuenti con reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- condomini, per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici;
- associazioni di professionisti;
- enti pubblici e privati che non abbiano attività commerciale.

## Tipologie edilizie

Gli **edifici idonei** all'ottenimento delle detrazioni possono essere **residenziali** di qualsiasi categoria catastale (quindi esistenti) o edifici destinati ad **attività di impresa** o all'attività professionale.

E' possibile ottenere agevolazioni su tutto l'edificio o su parte di esso purché l'immobile risulti **iscritto al catasto** (o con richiesta di iscrizione in corso) e a patto che gli eventuali **tributi** ad esso dovuti risultino regolarmente pagati.





## Superbonus 90%\*

Le schermature solari come intervento singolo non danno diritto all'ottenimento del cosiddetto **Superbonus al 90%** introdotto dal Decreto Rilancio. Tuttavia, l'installazione di una pergola o tenda da sole se eseguita in concomitanza con la realizzazione di opere di efficientamento energetico trainanti, gode dell'aumento dell'aliquota di detrazione delle spese al 90%.

L'erogazione del bonus è possibile esclusivamente nel caso in cui gli interventi comportino un guadagno di almeno **due classi di classificazione energetica** al cui ottenimento concorrano anche le schermature solari.

\*A partire dal 1 gennaio 2023 l'aliquota del 110% è stata ridotta al 90%



## Chi può accedere

Tutti i contribuenti che abbiano un reddito su cui pagare le tasse (**IRPEF**) che abbiano un **diritto reale** (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) - o siano familiari conviventi di chi detiene il diritto - sull'immobile su cui gli interventi vengono effettuati ovvero:

- condomini;
- persone fisiche, al di fuori di attività d'impresa, arti e professioni;
- Istituti per le case popolari (IACP) e altri enti con le stesse finalità sociali
- contribuenti con reddito di impresa (persone fisiche; società di persone; società di capitali);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative a scopo sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;

I titolari di reddito d'impresa o professionale possono rientrare tra i beneficiari solo nell'ipotesi di partecipazione a spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni di condominio.

# Interventi trainanti a cui è possibile abbinare l'installazione di schermature solari

## **OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE DI INVOLUCRO DELL'EDIFICIO.**

Per questa tipologia di intervento, che può coinvolgere sia le partizioni verticali che quelle orizzontali purchè interessi più del 25% della superficie totale disperdente, le detrazioni massime sono così determinate:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti di edifici plurifamiliari | → <b>50.000,00 €</b>           |
| Per edifici plurifamiliari da 2 a 8 unità abitative                                 | → <b>40.000,00 €</b> per unità |
| Per edifici plurifamiliari oltre 8 unità abitative                                  | → <b>30.000,00 €</b> per unità |

## **INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALI ESISTENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI**

La sostituzione deve essere effettuata con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda con efficienza pari almeno alla classe A.

Sono inclusi nella tipologia di intervento anche gli impianti a pompa di calore, impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici per la microgenerazione.

In questo caso la detrazione massima è così quantificata:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Per edifici plurifamiliari da 2 a 8 unità abitative | → <b>20.000,00 €</b> per unità |
| Per edifici plurifamiliari oltre 8 unità abitative  | → <b>15.000,00 €</b> per unità |

Sono assimilabili anche le spese effettuate per la dismissione e la bonifica dell'impianto preesistente.

## **INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALI ESISTENTI PER EDIFICI UNIFAMILIARI**

La sostituzione deve essere effettuata con **impianti centralizzati** per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda con efficienza pari almeno alla **classe A**.

Sono inclusi nella tipologia di intervento anche gli impianti **ibridi e geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici.

In questo caso le detrazioni massime sono quantificate in **30.000,00 €**.

Sono assimilabili anche le spese effettuate per la dismissione e la bonifica dell'impianto preesistente. Per tutte le casistiche sopra citate il contributo è erogato in **in 4 quote annuali di pari importo**, per un totale del 90% della spesa sostenuta.

## Tipologie edilizie

Gli edifici idonei all'ottenimento delle detrazioni possono essere **residenziali** fatte salve le categorie catastali che definiscono abitazioni signorili, ville e castelli. Sono inoltre esclusi gli edifici destinati ad attività di impresa o all'attività professionale.

E' possibile ottenere agevolazioni su tutto l'edificio o su parte di esso purché l'immobile risulti **iscritto al catasto** (o con richiesta di iscrizione in corso) e a patto che gli eventuali tributi ad esso dovuti risultino regolarmente pagati.



## Requisiti e documentazione

Affinché gli interventi diano accesso alle agevolazioni fiscali, oltre agli adempimenti ordinari previsti dai lavori e necessari all'ottenimento dell'Ecobonus al 50%, occorre:

- che la classificazione energetica dell'unità abitativa migliori di almeno due classi o, se questo non fosse possibile, che venga conseguita la classe energetica più alta, dimostrata attraverso l'**attestato di prestazione energetica** (APE)
- che i materiali isolanti impiegati nei lavori di efficientamento energetico rispondano ai **Criteri Ambientali Minimi** (CAM)
- **visto di conformità** che attesti l'esistenza dei presupposti per richiedere la detrazione d'imposta;
- un'**asseverazione** che certifichi il rispetto dei **requisiti tecnici** necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi svolti.

I requisiti che la schermatura solare deve avere affinché l'intervento rientri nelle agevolazioni sono descritte nel paragrafo SCHERMATURE SOLARI.

## Tabella riassuntiva

Ecco un breve schema che riassume le modalità per richiedere il bonus fiscale per le schermature solari, per il quale i prodotti Corradi sono idonei.

| ATTIVITÀ   | CLIENTE | RIVENDITORE | PRODUTTORE | TECNICO ABILITATO |
|--|---------|-------------|------------|-------------------|
| Emissione fattura con riferimenti espliciti a:   |         |             |            |                   |
| Nome prodotto e tipologia  |         | ■           |            |                   |
| Dichiarazione "Prodotto conforme al Dlgs 311/2006"   |         | ■           |            |                   |
| Unità di misura e metri quadri   |         | ■           |            |                   |
| Costo del prodotto e costo della posa  |         | ■           |            |                   |
| $g_{tot}$ relativo ad ogni singola schermatura solare  |         | ■           | ■          |                   |
| Emissione della Dichiarazione di <b>corretta installazione</b> (per calcolare i tempi massimi per l'invio della documentazione all'ENEA)   |         |             |            |                   |
|  |         | ■           |            |                   |
| <b>Dichiarazione di conformità</b> alla norma <b>UNI EN 13561:2015</b> (tende da sole, cappottine mobili, tende a rullo, tende a veranda, pergole con schermo in tessuto o lamelle orientabili...)                             |         |             |            |                   |
|  |         |             | ■          |                   |
| Certificazione <b>attestazione APE</b> - per accedere al Superbonus 110%   |         |             |            |                   |
|  |         |             |            | ■                 |
| <b>Asseverazione</b> che dimostri il rispetto dei <b>requisiti tecnici</b> e la congruità delle spese sostenute - per accedere al Superbonus 110% - per accedere al Superbonus 110%  |         |             |            |                   |
|  |         |             |            | ■                 |
| <b>Asseverazione fiscale</b> , richiesta ai fini della <b>cessione del credito d'imposta</b> , diversamente l'asseverazione verrà fatta in sede di dichiarazione dei redditi   |         |             |            |                   |
|  |         |             |            | ■                 |
| Pagamento tramite <b>bonifico (bancario o postale) "parlante"</b> (usando la modulistica "bonifici per Ecobonus")<br>NB: i titolari di P.IVA non hanno l'obbligo di pagare con bonifico purchè producano idonea documentazione |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| Indicare nel bonifico il <b>codice fiscale</b> di chi chiede la detrazione   |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| Indicare nel bonifico <b>codice fiscale o P.IVA</b> del beneficiario del pagamento   |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| Indicare nel bonifico i riferimenti alla normativa vigente (" <b>L. 296/06 e seguenti</b> ")   |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| Indicare nel bonifico i riferimenti dell' <b>unità immobiliare</b> (via, città etc)  |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| <b>Registrazione</b> sul portale dell' <b>ENEA</b> ( <a href="https://ecobonus2020.enea.it/">https://ecobonus2020.enea.it/</a> )   |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| <b>Compilazione online e trasmissione dei dati</b> richiesti da ENEA, <b>entro 90 giorni dal termine dei lavori</b>  |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| Sul portale dell'ENEA nell' <b>Allegato F</b> è la Scheda descrittiva dell'intervento  |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |
| <b>Conservare</b> copia della documentazione, del pagamento e la ricevuta dell'invio effettuato a ENEA (Codice CPID) da presentare eventualmente al proprio consulente fiscale.  |         |             |            |                   |
|  | ■       |             |            |                   |

## Differenze sostanziali

In questo secondo schema sono brevemente riassunte le principali differenze in termini di adempimenti, interventi e requisiti rispetto alle due tipologie di detrazione: Superbonus al 50% ed Ecobonus al 90% con riferimento all'installazione di schermature solari.

|  | ECOBONUS 50%   | SUPERBONUS 90%  |
|--|--|---|
| <b>Requisiti</b>                         | Vedi tabella precedente  | Realizzazione di almeno un intervento trainante e passaggio di almeno due classi energetiche, ertificata da APE, oltre ai requisiti necessari all'ottenimento del Bonus al 50%  |
| <b>Validità</b>                          | Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 (vedi tabella pag 15)   | Da 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 a seconda della tipologia di richiedente (vedi tabella pag 15)  |
| <b>Valore massimo detraibile</b>         | 60.000,00 €  | 54.545,00 €   |
| <b>Costo massimo schermatura solare</b>  | 230,00 €/m <sup>2</sup><br>Non sono inclusi costi di posa, degli oneri complementari e di iva.   | 230,00 €/m <sup>2</sup><br>Non sono inclusi costi di posa, degli oneri complementari e di iva.  |
| <b>Detrazione articolata su</b>          | 10 anni  | Dal 1 gennaio 2022, 4 anni  |
| <b>Asseverazioni tecniche necessarie</b> | Certificazione attraverso la <b>Dichiarazione del Fabbricante</b> o in alternativa <b>asseverazione di congruità</b> delle spese sostenute supporti una spesa maggiore.  | Certificazione attraverso la <b>Dichiarazione del Fabbricante. Asseverazione</b> da parte di un tecnico abilitato che dimostri la rispondenza ai requisiti.<br>Certificazione energetica <b>APE</b> (pre e post intervento) e verifica alla congruità dei prezzi  |
| <b>Asseverazioni fiscali necessarie</b>  | <b>Visto di conformità:</b> Richiesto in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.<br><b>Asseverazione congruità dei costi:</b> sempre necessaria in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, tranne che: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ interventi in edilizia libera di qualsiasi importo</li> <li>■ interventi di importo non superiore a 10.000 Euro</li> </ul> | <b>Visto di conformità:</b> Richiesto anche nel caso in cui la fruizione del beneficio fiscale è direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente.<br>Tuttavia il visto può non essere necessario se si utilizza la <i>dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).</i><br><b>Asseverazione congruità dei costi:</b> Richiesta in tutti i casi, con indicazione espressa che i prezzi dei lavori sono ritenuti validi anche per il Super-Sismabonus e per tutti gli interventi trainati.<br><b>Detraibilità:</b> La detraibilità dei costi sostenuti per il visto e l'asseverazione è sempre esplicitamente prevista dal comma 15, art. 119 DL 34/2020. |
| <b>Detrazione applicabile</b>            | 50% con detrazione fiscale   | 90% con detrazione fiscale  |
| <b>Tipologia di richiedente</b>          | Persone fisiche e giuridiche (soggette al pagamento di IRPEF o IRES)   | Persone fisiche soggette a IRPEF nel caso in cui l'immobile è: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ condominio</li> <li>■ villetta a schiera con accesso autonomo e funzionalmente indipendente</li> <li>■ edificio unifamiliare</li> <li>■ IACP</li> <li>■ COOP e Onlus</li> </ul>   |



## Superbonus

| SOGGETTI  | SCADENZA   |
|---|--|
| Condomini ed edifici plurifamiliari                                       | 31/12/2025 (fino a dicembre 2022 con percentuale 110%, per il 2023 90%*, per il 2024 70%, per il 2025 65% - per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025) |
| Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità | 31/12/2025 (fino a dicembre 2022 con percentuale 110%, per il 2023 90%*, per il 2024 70%, per il 2025 65% - per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025) |
| Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome           | 30/06/2022 Estensione al 30/09/2023 se al 30/09/2022 SAL > 30% (a prescindere da ISEE e data di avvio della procedura edilizia)  |
| IACP e istituti similari, Cooperative edilizie a proprietà indivisa       | 30/06/2023 (vedi nota * riportata sopra) Estensione al 31/12/2023 se al 30/06/2023 SAL ≥ 60%   |
| Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale   | 31/12/2025 (fino a dicembre 2022 con percentuale 110%, per il 2023 90%*, per il 2024 70%, per il 2025 65% - per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025) |
| Associazioni sportive dilettantistiche                                    | 30/06/2022   |


\*Nota 1: ai fini della data fa riferimento la data di presentazione della CILAS non l'esecuzione dei lavori

Nota 2: Secondo la Legge di Bilancio 2023, la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute nel 2023:

- per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre 2022 e CILA presentata entro il 31 dicembre 2022;

- per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022 e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

- per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA



Corradi

**Corradi Srl**

Via Marino Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore BO, Italy

**T** +39 051 4188 411 **E** [hello@corradi.eu](mailto:hello@corradi.eu)

**[corradi.eu](http://corradi.eu)**